CITTÀ DI ANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 252 DEL 02/02/2018

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.:
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMATIVO AGLI OPERATORI DEL SETTORE VI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA.
IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z0C21F371E

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 118/2011, le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

Considerato che l'attività del Settore VI - Servizio Programmazione Economico Finanziaria risulta gravata, oltre che da numerosi adempimenti e scadenze di legge, degli adempimenti contabili, ormai a regime, imposti dal D.Lgs. 118/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche"* quali, tra le altre:
- la gestione della contabilità economico patrimoniale;
- il bilancio consolidato;
- la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione;
- fase gestionale del bilancio;
- le codifiche di bilancio a seguito di implementazione del nuovo sistema contabile;
- l'applicazione, a partire dal 1° aprile 2018, del SIOPE+ previsto dall'art. 1, comma 533, della Legge 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017);
- la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo pluriennale vincolato;
- meccanismo di pareggio di bilancio e monitoraggio;
- il cronoprogramma delle opere pubbliche;
- le relazioni obbligatorie;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui *"1. Se il bilancio di previsione non è*

approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...) 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi";

Dato atto che con decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017:
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2018;
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Dato atto, pertanto, che questo Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2018 ha approvato l'Esercizio Provvisorio anno 2018 - Presa d'atto del Bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2018;

Considerato che:
• il Settore VI - Servizio Programmazione Economico - Finanziaria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ha comunque l'onere di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.10.2017, assicurando altresì assistenza e supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;
• agli adempimenti sopra indicati sono stati di recente aggiunti numerosi ulteriori obblighi inerenti la contabilità armonizzata che hanno reso maggiormente complessa l'attività da svolgere. Di fatto, per ogni adempimento vi sono continui aggiornamenti sia di tipo normativo che operativo, che rendono particolarmente onerosa l'attività del servizio;
• alla luce di ciò, si rende necessario avvalersi di un soggetto esterno specializzato che sia di supporto all'ente, nei molteplici adempimenti che lo vedono coinvolto, attraverso l'acquisizione di servizi finalizzati a soddisfare le necessità degli uffici;

Dato atto che:
• il supporto specialistico in esame deve garantire l'affiancamento nelle operazioni propedeutiche alla corretta gestione della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
• i principali benefici derivanti da tale attività di supporto sono rinvenibili nell'ausilio al rispetto delle innumerevoliscadenze previste dalla complessità dell'attuale quadro normativo in continua evoluzione, nonchè nella necessaria puntualità degli adempimenti;

Visti:
• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ";
• e in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Tenuto conto che:
• nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*";
• pertanto, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto, altresì, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015;

Evidenziato che per gli affidamenti da effettuarsi tramite ricorso al MePA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto di acquisto (OdA), di una richiesta di offerta (RdO) o di una trattativa diretta;

Dato atto che la trattativa diretta:
• è una modalità di negoziazione prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici che si configura come una RdO semplificata e consente all'interno del MePA di negoziare

direttamente con un unico operatore economico;
• di recente è stata inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica CONSIP;
• è esperibile ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto) e 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione bando) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che a monte dell'acquisto da parte della P.A. nell'ambito del Mercato Elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

Ritenuto di avvalersi della procedura da condursi sul MePA denominata **"Trattativa Diretta"** per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, anche in considerazione del valore economico dell'appalto;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ...*"

Vista:

- la proposta progettuale predisposta dalla **Società Cel Network S.r.l.**, con sede legale in Bergamo (BG), Azienda di comprovata affidabilità, professionalità, nonché organizzazione, presente sul mercato elettronico della P.A. (MePa) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip, la quale prevede i seguenti contenuti:

✔ la gestione della contabilità economico patrimoniale;
✔ il bilancio consolidato;
✔ la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione;
✔ fase gestionale del bilancio;
✔ le codifiche di bilancio a seguito di implementazione del nuovo sistema contabile;
✔ l'applicazione, a partire dal 1° aprile 2018, del SIOPE+ previsto dall'art. 1, comma 533, della Legge 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017);
✔ la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo pluriennale vincolato;
✔ meccanismo di pareggio di bilancio e monitoraggio;
✔ il cronoprogramma delle opere pubbliche;
✔ le relazioni obbligatorie;

- la necessità ed opportunità di acquisire il servizio in questione;
- la possibilità di acquisire il servizio di che trattasi per l'anno 2018;

Dato atto che la **Società Cel Network S.r.l.**, con sede legale in Bergamo (BG) alla Via Gabriele Rosa n. 22/A, P.IVA 01913760680, offre il "Servizio di supporto specialistico e formativo agli operatori del Settore VI - Servizio Programmazione Economico Finanziaria", per l'anno 2018, al costo complessivo di € 39.950,00, al netto di IVA, così come si evince dall'offerta "Trattativa Diretta" n. 372749 acquisita facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da Consip, offerta che si allega in copia alla presente determinazione risultandone parte integrante ed essenziale;

Verificato che i prezzi oggetto di offerta risultano congrui ed allineati a quelli del mercato, tenuto conto della complessità dei servizi offerti;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

Rilevato che trattasi di spesa finalizzata a garantire il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi esistenti e pertanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, così come previsto dall'art. 163, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

Constatata la regolarità del DURC fino a tutto il 16 febbraio 2018, giusta richiesta prot. INAIL_9189745;

Constatato altresì che:
• in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 il settore competente deve richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
• tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di contratti di importo inferiore a euro 40.000,00, sussiste il solo obbligo di richiesta del CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z0C21F371E**;**

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017/2019 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2017 avente ad oggetto: *"Approvazione Rendiconto dell'esercizio 2016 e documenti allegati"*;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2018 avente ad oggetto: *"Approvazione Esercizio Provvisorio anno 2018. Presa d'atto del Bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2018"*;

Dato atto che è in corso di formazione il Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali:

1. **di affidare,** attraverso il MePA e alle condizioni contrattuali da esso previste, con la modalità della **"Trattativa Diretta"**, giusta offerta economica allegata alla presente determinazione sotto la lett. A), alla **Società Cel Network S.r.l.**, con sede legale in Bergamo (BG) alla Via Gabriele Rosa n. 22/A, P.IVA 01913760680, il "Servizio di supporto specialistico e formativo agli operatori del Settore VI - Servizio Programmazione Economico Finanziaria", per l'anno 2018, al costo complessivo di **€ 39.950,00**, al netto di IVA, quest'ultima da liquidarsi direttamente all'erario così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), per i seguenti adempimenti:
   - la gestione della contabilità economico patrimoniale;
   - il bilancio consolidato;

- la predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione;
- fase gestionale del bilancio;
- le codifiche di bilancio a seguito di implementazione del nuovo sistema contabile;
- l'applicazione, a partire dal 1° aprile 2018, del SIOPE+ previsto dall'art. 1, comma 533, della Legge 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017);
- la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo pluriennale vincolato;
- meccanismo di pareggio di bilancio e monitoraggio;
- il cronoprogramma delle opere pubbliche;
- le relazioni obbligatorie;

dando atto inoltre che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

2. **di prenotare e impegnare** la somma di **€ 48.739,00**, IVA compresa, al capitolo 120001, Missione 1, Programma 3, Titolo 1, pic 1.03.02.19.007, denominato "Prestazioni di Servizi Settore Finanziario", del Bilancio 2018 in esercizio provvisorio;

3. **di stabilire** che in ottemperanza all'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

4. **di riservarsi** l'adozione, nei confronti della **Società Cel Network S.r.l.**, con sede legale in Bergamo (BG) alla Via Gabriele Rosa n. 22/A, P.IVA 01913760680, degli eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità fiscale e/o contributiva;

5. **di provvedere** con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione delle fatture che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in materia di contabilità;

6. **di stabilire** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

   ◦ assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (CIG n. Z0C21F371E);
   ◦ si impegna a comunicare il conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e smi, ove il

Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

7. **di confermare** l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 2), art. 23 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

CITTÀ DI ANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 DEL 02/02/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.:
AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMATIVO AGLI OPERATORI DEL SETTORE VI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA.
IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z0C21F371E

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane
Vincenza Fornelli / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
